



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] del 12 aprile 2023

## ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof.ssa [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Dott. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. [REDACTED]

nella seduta del 7 aprile 2023, in relazione al ricorso n. [REDACTED], presentato dai [REDACTED] [REDACTED] (di seguito “Parte Ricorrente” o i “Ricorrenti”) nei confronti di [REDACTED] (di seguito “l’Intermediario” o “Parte Resistente”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### FATTO

**1.** La presente controversia concerne il tema della mancata informativa, nella prestazione dei servizi di investimenti da parte dell’Intermediario, nella fase genetica e in quella successiva all’investimento, delle caratteristiche e della rischiosità degli strumenti finanziari acquisitati.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento rilevanti ai fini della decisione.

2. I tre Ricorrenti rappresentano di aver effettuato per il tramite dell'Intermediario convenuto ed a fronte della consulenza erogata da una funzionaria del medesimo alla quale da tempo essi si affidavano, in data 7 ottobre 2015, l'acquisto di nominali 50.000,00 euro di obbligazioni "*Portugal Telecom IF4 (ISIN XS0215828913)*" di seguito le "Obbligazioni" - emesse dalla società Portugal Telecom International Finance BV (di seguito l'"Emittente") - investimento che, alla luce della successiva richiesta di ammissione alla procedura di riorganizzazione giudiziale effettuata dal garante dei titoli il 20 giugno 2016, causava loro la perdita del capitale investito pari a 46.606,80 euro. In conseguenza della menzionata perdita i Ricorrenti riferiscono di aver inoltrato alla Banca, in data 20 aprile 2021, richiesta della documentazione inerente all'investimento in discorso (reiterata l'11 giugno 2021) e di aver ricevuto parte dei documenti il successivo 7 luglio, alla luce dei quali inviavano all'Intermediario formale lettera di reclamo in data 23 dicembre, per illustrare criticità e profili di irregolarità riscontrati nell'operato dell'istituto.

I Ricorrenti svolgono quindi una lunga disamina di quelle che, a loro avviso, sarebbero state le violazioni commesse dalla Banca di più fonti normative poste a tutela dei loro diritti, quali il Regolamento Intermediari n. 16190/2007, gli orientamenti ESMA ed alcune specifiche comunicazioni Consob. In tale memoria viene evidenziato che:

- l'Intermediario ha fornito informazioni errate fuorvianti ed incomplete in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza ed al rischio insito nelle Obbligazioni, negando loro il diritto di una scelta consapevole e informata, violando i precetti di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che i doveri di correttezza, diligenza e trasparenza – per servire al meglio l'interesse del cliente – ex art. 21, comma 1, del TUF. In particolare, al momento dell'acquisto ha consegnato una "Scheda Informativa" sul prodotto che induceva a pensare che le obbligazioni (segnalate come a rischio 5=Alto e con *rating* BB+ senza compiute spiegazioni) fossero emesse e garantite dall'Emittente senza informare delle operazioni societarie che già avevano interessato tale società

determinando il cambio del soggetto che avrebbe dovuto garantire la restituzione a scadenza del prestito, con conseguente aumento del rischio emittente e del rischio paese, in spregio del disposto dell'art. 31, comma 5 del Regolamento Intermediari. Inoltre, nessuna delle informazioni contenute nei documenti di emissione dei titoli redatti nel 2004 e nel 2005 (*“Offering Circular”* e *Final Terms*) veniva fornita (opportunamente semplificata), così sottacendo tutti i fattori di rischio legati al prodotto e all'Emittente, ad esempio che le obbligazioni erano state indirizzate ai soli investitori qualificati;

- la Banca non ha rappresentato l'illiquidità delle Obbligazioni, né ha osservato, in virtù di tale condizione (il *“Bid-Ask spread”* del titolo era già al momento dell'acquisto 173 volte superiore a quello dei titoli di Stato liquidi), i più stringenti obblighi informativi dettati dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, con conseguente impossibilità di conoscere e valutare in anticipo i criteri, il valore e le eventuali difficoltà di smobilizzo dell'investimento;
- anche successivamente agli acquisti, l'Intermediario pur avendo consigliato l'investimento, non ha fornito le dovute informazioni sull'andamento degli strumenti finanziari nel tempo per metterli in grado di compiere scelte di disinvestimento tempestive e consapevoli, non informandoli neanche della richiesta di ammissione alla procedura fallimentare avanzata da OI Brasil Sa in data 20.6.2016. In proposito, le comunicazioni digitali rese dalla controparte a seguito della richiesta documentale quali *“informazioni alla clientela”* non sono mai state loro consegnate mancando elementi che ne attestino l'avvenuto invio e la consegna/presa visione;
- l'operazione contestata è avvenuta nell'ambito di un contratto che prevedeva il servizio di *“consulenza base”* ed è stata accompagnata da raccomandazioni fornite dall'intermediario, basate peraltro, su profilature inattendibili, precompilate digitalmente dai funzionari della Banca. Il questionario Mifid più prossimo all'investimento datato 11.6.2013 non riporta

i dati generali sulle caratteristiche dei clienti e risulta congiuntamente loro somministrato, non avendo l'Intermediario provveduto a riprofilarli. Tale condotta si pone in contrasto con le Linee Guida ABI del marzo 2014 in applicazione degli Orientamenti ESMA del 2012 che prevedono, peraltro che in mancanza di accordi in senso diverso, l'intermediario debba tener conto per la valutazione degli investimenti del profilo più prudentiale tra i contestatari. In ogni caso i vari questionari presentano un tenore prettamente autovalutativo, contengono domande generiche e risposte contrastanti che attribuiscono loro profili dapprima "Dinamico" con esperienza/conoscenza "Medio-Alta" (nel 2013 e nel 2016) e dopo inspiegabilmente "Prudente" con esperienza e conoscenza "Base" (nel 2018);

- l'acquisto è stato valutato dalla Banca come non adeguato per elevata concentrazione mentre nulla è stato evidenziato in ordine alle altre motivazioni di non adeguatezza quali la mancanza di conoscenze/esperienze, gli obiettivi di investimento e la situazione finanziario-patrimoniale, posto che nessuno di loro (pensionato ultraottantenne, insegnante, medico) ha conseguito titoli di studio o svolto professioni afferenti all'ambito economico-finanziario. Inoltre, stante la dichiarata non adeguatezza, la Banca avrebbe dovuto valutare l'appropriatezza dell'operazione, valutazione della quale tuttavia non emerge alcuna evidenza e che comunque avrebbe condotto necessariamente ad un esito negativo per le già citate scarse conoscenze/esperienze in ambito finanziario.

Alla luce di quanto sopra i Ricorrenti chiedono all'Arbitro di accertare la responsabilità della Banca per i danni loro arrecati, nonché la violazione della normativa di settore e, per l'effetto, ordinare alla medesima il risarcimento, dei danni subiti pari a 46.606,80 euro, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

**3.** L'Intermediario si è costituito nel presente procedimento depositando delle deduzioni difensive.

L'Intermediario fornisce in primo luogo la sua ricostruzione dei fatti evidenziando, in sintesi, che in data 11.6.2013 i Ricorrenti sottoscrivevano con la

Banca un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, con apertura del deposito titoli cointestato. Aggiunge che in pari data i clienti compilavano il questionario Mifid dal quale emergeva un profilo finanziario dinamico ed un livello di esperienza e conoscenza medio alto, anche con specifico riferimento ai titoli obbligazionari ed al loro *rating* confermato anche nella successiva profilatura del 15.6.2016. Specifica ancora che uno dei Ricorrenti in fase di apertura del rapporto compilava anche un separato questionario dichiarando un livello di esperienza e conoscenza elevato. L'Intermediario conferma poi che in data 7.10.2015 tale ultimo investitore (di seguito anche "il disponente") acquistava di sua iniziativa le obbligazioni oggetto della controversia per un valore nominale di euro 50.000,00 al prezzo 90,98 impiegando 46.606,80 euro, investimento a fronte del quale in data 24.3.2016, i clienti incassavano 1.613,09 euro di cedola.

Passando al merito della controversia l'Intermediario si difende rappresentando, in sintesi, che:

- in occasione della sottoscrizione del contratto i clienti hanno dichiarato di aver ricevuto il *Documento Informativo Generale Unico su intermediario e servizi prestati*, che precisa, tra l'altro, in tema di informativa su natura e rischi degli strumenti finanziari, che "*il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento*";
- al momento dell'acquisto, una volta ricevuta la manifestazione di interesse, veniva consegnata al cliente la "Scheda Informativa" sullo strumento contenente le informazioni più significative relative alle caratteristiche del titolo (tipologia, emittente, *rating* emittente, *rating* strumento, livello di rischio), rilevando un livello di rischio alto, debitamente informando il disponente del *rating* S&P "BB+" dello strumento, nonché del fatto che l'Emittente non fosse provvisto di *rating*. In tale contesto il cambio di garante del titolo non appare circostanza rilevante, non determinando di fatto alcuna variazione del livello di rischio dello strumento finanziario che era stato segnalato come "*alto*";

- al momento della sottoscrizione, i titoli erano negoziati su Borsa Italiana – Extra MOT e quindi indubbiamente liquidi ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104/2009, situazione che mutava invece solo a giugno 2016, quando, a seguito della crisi di OI Sa, non vi era più certezza sulla restituzione a scadenza del capitale investito;
- la Banca non era affatto tenuta a consegnare la documentazione di offerta al cliente posto che l’operazione è avvenuta sul mercato secondario, operando peraltro le restrizioni all’acquisto solo nella fase di collocamento primario;
- l’investimento è stato eseguito dal disponente per sua autonoma ed esclusiva iniziativa, come anche evidenziato nei documenti dell’operazione, senza alcun tipo di consulenza o raccomandazione fornita dall’Intermediario che ha comunque valutato l’inadeguatezza del medesimo rispetto al profilo di rischio del cliente e raccomandando di non procedere con l’operazione, che invece, malgrado ciò, veniva comunque eseguita. Peraltro, le contestazioni riferite alla presunta incompletezza della citata valutazione appaiono ininfluenti in quanto il cliente si sarebbe comunque determinato ad ordinare l’operazione;
- in occasione di tutte le profilature eseguite, i clienti, tramite debita sottoscrizione, hanno confermato, assumendosene la responsabilità, la veridicità delle informazioni fornite ed hanno dichiarato di essere consapevoli che *“le informazioni su esperienza e conoscenza utilizzate dalla Banca sono quelle riferibili unicamente al singolo cointestatario avente, rispetto agli altri, un livello più basso di esperienza/conoscenza”*. A ciò si aggiunge che l’investimento impugnato è stato eseguito su ordine di un cliente che era stato previamente e singolarmente profilato. Inoltre, i Ricorrenti non erano affatto privi di conoscenza in materia di strumenti finanziari, circostanza riscontrabile dall’ingente volume di operazioni transitate sul loro deposito titoli anche tramite *Internet Banking*, aventi sovente ad oggetto strumenti finanziari ad alto profilo di rischio;
- la Banca ha periodicamente informato i Ricorrenti in merito all’andamento dell’investimento, e agli sviluppi delle procedure concorsuali che hanno

coinvolto l'Emittente mediante comunicazioni messe a disposizione nella loro area riservata, modalità scelta dai clienti sin da ottobre 2013. Prova della corretta ricezione di tali comunicazioni, in particolare di quella del 16 ottobre 2019, è la circostanza che i clienti hanno aderito all'offerta di scambio formulata dalla società Oi S.A. sulle Obbligazioni.

L'Intermediario, dopo aver sottolineato come i Ricorrenti non abbiano dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra inadempimento e danno, ritiene che, in ogni caso, in ipotesi di condanna, il risarcimento dovrà essere diminuito in ragione della cedola incassata e del concorso dei clienti nella causazione del danno, non essendosi essi minimamente adoperati per vendere le Obbligazioni prima del *default*. Sul punto fa notare che i clienti hanno sempre ricevuto le rendicontazioni relative al *dossier* nelle quali era chiaramente indicato il controvalore in euro degli strumenti finanziari in portafoglio alla data dell'invio e da cui, già nel dicembre 2015, era evidente la perdita di valore dell'investimento che, ove dismesso, avrebbe loro permesso di ricavare una somma pari a euro 31.757,66, limitando sensibilmente l'ammontare del danno.

Inoltre, a parere della Banca il danno eventualmente risarcibile deve tenere conto della circostanza che i Ricorrenti hanno aderito all'offerta di scambio nell'ambito della risoluzione straordinaria relativa alla procedura concorsuale dell'Emittente e si vedranno pertanto corrispondere il 100% del valore nominale posseduto, in 5 rate annuali con decorrenza giugno 2038, salva la possibilità, da parte di Oi S.A., di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, riconoscendo un prezzo pari al 15% del nominale. Ritiene quindi che il danno debba essere ulteriormente ridotto in misura pari, quantomeno, al 15% del valore nominale posseduto, ossia euro 7.500,00, al fine di evitare che i Ricorrenti ottengano un arricchimento del tutto ingiustificato a scapito della Banca.

Infine, per quanto concerne la richiesta della corresponsione della rivalutazione monetaria l'Intermediario la ritiene destituita di fondamento, in quanto controparte non ha dedotto né provato alcunché circa il presunto maggior danno, e precisa, quanto agli interessi, che dovranno decorrere dalla data della domanda,



atteso che, come noto, *“la buona fede dell’acquirente si presume e controparte non ha dimostrato il contrario”*.

Tutto ciò premesso, l’Intermediario conclude chiedendo al Collegio *“di rigettare integralmente le istanze formulate dai [Ricorrenti], in quanto infondate per le ragioni sopra esposte”*.

4. Parte Ricorrente, in replica, ribadisce tutte le contestazioni e le conclusioni già articolate in sede di ricorso. Insiste, in particolare, nel sostenere che l’Intermediario ha prestato nei loro confronti un servizio di chiaro stampo consulenziale agendo per il tramite della consulente abituale alla quale affidavano la gestione dei loro risparmi che, infatti, controfirmava le errate profilature, il modulo d’ordine e la (incompleta e fuorviante) scheda prodotto, tacendo sui rischi insiti nelle Obbligazioni delle quali proponeva l’acquisto, strumenti descritti come di un emittente comunitario di telecomunicazioni (PT) con un tasso cedolare ‘nella media’ (4,375%). Similmente, ribadiscono le criticità espresse in termini di modalità e risultanze delle profilature e valutazione dell’investimento.

Quanto alle osservazioni mosse dalla Banca in merito alla quantificazione del danno, reputano *“decisamente surreale”* la pretesa di controparte di tenere in considerazione gli esiti (futuri e incerti) della risoluzione straordinaria relativa alla procedura concorsuale dell’Emittente, trattandosi di procedure che potrebbero avere risvolti concreti tra il 2038 ed il 2042, in particolare considerata l’età molto avanzata di uno dei Ricorrenti, nato nel 1928.

5. L’Intermediario ha presentato memorie di replica in cui ha ribadito che le operazioni in esame non sono state eseguite nell’ambito del servizio di consulenza, negando fermamente che la dipendente abbia in qualche modo consigliato l’acquisto delle Obbligazioni. Al riguardo precisa che di tale ricostruzione se ne rinviene prova nella scheda informativa sottoscritta dal disponente nella quale è contenuta espressa dichiarazione in relazione alla circostanza che l’investimento *“non è stato raccomandato dalla Banca e [...] deriva unicamente da una mia/nostra specifica e autonoma richiesta”*. Aggiunge che il ruolo dell’istituto non è certamente scalfito dalle firme della funzionaria apposte in calce alla scheda informativa e alla conferma dell’ordine dell’acquisto



contestato, trattandosi di sottoscrizioni con le quali la dipendente ha unicamente verificato la firma e i poteri del cliente, come indicato nei documenti medesimi.

## DIRITTO

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito rappresentati.
2. Va, anzitutto, verificato da parte del Collegio il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore. Sotto tale profilo l'Intermediario ha sostenuto di aver reso informativa al cliente, in primo luogo, tramite la documentazione consegnata al momento dell'apertura del rapporto e poi mediante la già menzionata scheda informativa sullo strumento finanziario che il disponente ha sottoscritto al momento dell'ordine. Al riguardo si rappresenta che, sebbene il documento a corredo del contratto quadro contenga effettivamente una descrizione piuttosto accurata delle tipologie di strumenti finanziari (tra cui le diverse obbligazioni) con i relativi rischi ad essi associati, comprensivi di una puntuale descrizione del rischio emittente e delle varie categorie di *rating* che le principali agenzie possono attribuire ed emittente ed emissione, la consegna di tale informativa non è idonea a provare il corretto assolvimento dei doveri dell'Intermediario in tema di informazione attiva verso i clienti anche in considerazione della tempistica di sottoscrizione del rapporto avvenuta oltre due anni prima dell'investimento contestato. È, infatti, oramai orientamento consolidato di questo Collegio quello di ritenere necessario che gli intermediari adempiano "in concreto" a detti obblighi e non in modo meramente formalistico, non reputando sufficiente, a tal fine, la dichiarazione sottoscritta dal cliente, presente nella modulistica precompilata dall'intermediario o dall'emittente, di "aver preso visione della documentazione informativa" o "di aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento". A ciò si aggiunga che il Collegio, nell'esaminare ricorsi aventi ad oggetto contestazioni relative ad acquisti di obbligazioni del medesimo emittente, ha più volte sottolineato l'importanza che l'investitore sia correttamente informato, in special modo in situazioni quali quella in esame per cui assumono particolare rilievo le vicende societarie che hanno coinvolto l'emittente nel periodo precedente all'acquisto dei titoli. Pertanto, nel caso di specie, le informazioni che si ha certezza siano state rese al cliente al momento dell'operazione sono quelle contenute nella scheda che riportano la

denominazione delle Obbligazioni “*PORT. TEL. IF 4,375 MZ17*” classificate come “*obbligazioni estero rimborso in unica soluzione*”, la divisa di emissione, la sede di quotazione principale il nominale ordinato. In termini di rischiosità è indicato il *rating* attribuito ai titoli da S&P (BB+) senza tuttavia alcuna ulteriore specifica e l’assenza di *rating* per l’emittente. Come livello di rischio è evidenziato un rischio di grado 5 “Alto”, penultimo nella scala di valori da 1 (“basso”) a 6/7 (“molto alto”). Tuttavia, pur in presenza di tale ultimo indicatore che segnalava la rischiosità del prodotto e dell’avvertenza già esaminata in relazione alla non adeguatezza dell’investimento, nessun dato è contenuto con riferimento al rapporto tra l’Emittente e la società brasiliana OI S.A. che già ne era diventata diretta controllante dal giugno del 2015, circostanza che rende l’informativa resa non esaustiva della reale situazione del soggetto al quale il credito degli obbligazionisti era, di fatto, riconducibile.

3. Per quanto riguarda la profilatura dei clienti risultano versati in atti diversi questionari riferiti ai Ricorrenti, raccolti tra il 2013 ed il 2018. In particolare, al momento dell’apertura del *dossier* (11.6.2013) risultano sottoscritte due profilature, che assumono rilevanza per l’acquisto in esame, una riferita singolarmente al soggetto che ha disposto l’operazione in lite (all’epoca già ultraottantenne) ed una riferita a tutti e tre i contitolari del rapporto. Sul punto si rileva che entrambe le interviste attribuiscono ai clienti un profilo sintetico “Dinamico” che appare sovrastimato se si considerano le dichiarazioni di preferenze di investimento prevalentemente di medio termine (da 2 a 5 anni) tese a realizzare un rendimento medio (crescita moderata del capitale). Le conoscenze ed esperienze attribuite sono “*Elevata*” nel caso del questionario singolarmente intestato e “*Medio-alta*” nel caso di quello intestato a tutti i Ricorrenti. In relazione a tali ultimi parametri la risposta fornita sui precedenti investimenti, analoga per entrambi i questionari, evidenzia la penultima opzione che esclude quindi solo investimenti in strumenti più complessi (es. opzioni, future, *warrant*, *certificates* a leva), malgrado il volume e la frequenza annua delle operazioni siano dichiarati entrambi di bassa entità (< al 10% del patrimonio complessivo e meno di tre operazioni). La conoscenza dei prodotti finanziari – determinata in

base a quesiti piuttosto articolati anche su concetti generali (tra cui quello di *rating*) – risulta alta per il questionario singolarmente intestato (tutte le risposte sono valorizzate in senso affermativo) e leggermente meno evoluta per quello cointestato nel quale non risultano conosciuti strumenti derivati a leva, prodotti assicurativi e a capitale parzialmente garantito. La situazione finanziaria dei Ricorrenti è dichiarata come stabile, priva da impegni fissi, con disponibilità investite e liquide tra 50.001 e 250.000 euro. Al di là della metodologia di profilatura che quantomeno per due dei tre contitolari del rapporto presenta certamente i limiti legati alla scelta di intervistare congiuntamente le clienti (peraltro di età molto più giovane del terzo intestatario), ciò che desta perplessità è la circostanza che nell’ambito della valutazione dell’investimento l’Intermediario ha segnalato la non adeguatezza dell’operazione per concentrazione senza citare l’aspetto dell’eccessiva rischiosità dei titoli che, effettivamente, anche in considerazione del periodo nel quale si perfezionava l’acquisto, non sembra in linea con gli obiettivi prevalenti dei clienti. A ciò si aggiunga che la Banca non ha esibito né ha esplicitato il contenuto del “Piano Finanziario” richiamato nell’avvertenza della non adeguatezza, con ciò non rendendo possibile verificare eventuali altre avvertenze/informazioni rese sul punto al cliente. Similmente, non risultano specifici riferimenti ad un’eventuale valutazione di appropriatezza eseguita a margine della rilevata non adeguatezza.

**4.** Accertata così la responsabilità dell’Intermediario, occorre ora procedere alla quantificazione del danno. Ad avviso del Collegio nel caso di specie è applicabile il principio di cui all’art. 1227 c.c., in quanto i Ricorrenti anche alla luce delle pregresse abitudini di investimento avrebbero potuto comunque prendere coscienza mediante le informazioni rese nelle rendicontazioni periodiche della rischiosità dell’investimento e porre in essere, usando l’ordinaria diligenza, azioni idonee a mitigare il danno. Come già esposto, la cifra complessiva che i Ricorrenti hanno impiegato per l’acquisto è di 46.606,80 euro, importo corrispondente al *quantum* richiesto dai clienti. I Ricorrenti avrebbero potuto disinvestire le Obbligazioni in questione in occasione della comunicazione datata 28.6.2016 riferita all’intervenuto *default* dell’Emittente che veniva resa disponibile nell’area

riservata dei Ricorrenti in pari data. Si può ritenere che dopo aver preso visione di tale nota e quindi dal giorno successivo i medesimi avrebbero potuto procedere alla liquidazione delle Obbligazioni. Pertanto, assumendone la vendita al prezzo registrato su EuroTLX dai titoli il 29.6.2016 di 15,92 euro (come rinvenibile dal database di Bloomberg) i Ricorrenti avrebbero incassato la somma di 7.960,00 euro che detratta dal *quantum* investito al netto della cedola (incassata precedentemente il 24.3.2016) determina un risarcimento di 37.033,71 euro (pari a 46.606,80 – 1.613,09 – 7.960,00), oltre a rivalutazione e interessi.

Tenuto conto dell'adesione da parte dei Ricorrenti alla procedura di recupero, questi ultimi non possono ovviamente ottenere “*un complessivo arricchimento*” e, pertanto, “*resta fermo il diritto del resistente ad ottenere - e l'obbligo dei ricorrenti di corrispondere - quanto verrà, in futuro, eventualmente ed ulteriormente rimborsato alla Cliente dall'emittente*” (così come stabilito, per analoga fattispecie, con Decisione ACF n. 2113 del 3 gennaio 2020).

## **PQM**

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere alla Parte Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma complessiva rivalutata di € 43.847,91, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al dì del soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione. Resta fermo il diritto della Banca Resistente ad ottenere – e l'obbligo dei Ricorrenti di corrispondere – quanto verrà, in futuro, eventualmente ed ulteriormente rimborsato ai Ricorrenti dall'Emittente.

Entro lo stesso termine di trenta giorni l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato Regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

████████████████████